

## Relazione tecnico-normativa

### I. Analisi della compatibilità con l'ordinamento costituzionale, statutario e comunitario

#### 1. Obiettivi e necessità dell'intervento normativo.

La presente proposta di legge approva la disciplina dei distretti biologici. E' riproposto il modello del distretto, già previsto dalla legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali) in quei territori della Toscana dove da anni associazioni, gruppi e comitati organizzati, composti da agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni, si sono accordati per la valorizzazione del territorio a partire dalle sue produzioni biologiche, fatte spesso dalle piccole aziende agricole che presidiano da sempre il territorio.

La struttura della proposta di legge ripete quanto già previsto per i distretti rurali con alcune specificità, determinate dalle finalità e dagli attori del distretto biologico. Sono replicati l'assemblea di distretto e il soggetto referente, l'istituto della revoca. Le particolarità nella nuova legge sono:

- l'accordo è ancora l'atto iniziale per arrivare al riconoscimento del distretto biologico, ma sono stati individuati soggetti che devono obbligatoriamente aderire (almeno tre agricoltori biologici e un terzo dei comuni del territorio distrettuale) e soggetti che possono aderire all'accordo;
- è ancora previsto il progetto economico territoriale, che, considerate le precipue finalità e attività del distretto biologico, deve prevedere strategie ancora più integrate di sviluppo socio-economico del territorio;
- per il riconoscimento del distretto biologico sono previsti puntuali criteri, tra i quali è prevalente il riferimento alla superficie agricola utilizzata (SAU): non solo è indicato un limite minimo di superficie agricola coltivata con metodo biologico pari almeno al 30% rispetto alla SAU del distretto, ma anche una percentuale di incremento della superficie coltivata biologica,
- altra particolarità è l'istituzione di un tavolo tecnico regionale al quale partecipano tutti i soggetti referenti dei distretti biologici al fine di coordinare e monitorare le attività dei distretti e che potrà essere utile per programmare le prossime politiche di sviluppo della Regione.

#### 2. Tipologia della competenza legislativa regionale interessata dalla proposta

La materie coinvolte nell'intervento normativo rientrano tutte tra le materia di competenza residuale della Regione.

#### 3. Compatibilità con il quadro normativo nazionale, con riferimento ai rapporti con le fonti statali vigenti e, in caso di competenza concorrente, con riferimento ai principi della materia

Sì

#### 4. Rapporti del futuro intervento normativo con le leggi regionali in materia

Nel regolamento di attuazione della proposta di legge, previsto dall'articolo 11, saranno disciplinate anche le modalità di trasformazione di un distretto rurale (l.r. 17/2017) in distretto biologico.

#### 5. Compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali e statutari, con particolare riferimento ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma della Cost., e con la potestà regolamentare degli enti locali, di cui all'articolo 117, sesto comma della Cost., anche alla luce della giurisprudenza costituzionale o della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Sì

**6. Compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario, anche alla luce della giurisprudenza, della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto**

Sì

**7. Necessità di notificare la proposta alla Commissione europea nei casi previsti dall'ordinamento (aiuti di Stato, norme tecniche, norme ricadenti nella sfera di applicazione della direttiva Bolkestein)**

No

## **II. Analisi dell'osservanza dei principi e delle regole sulla qualità della normazione**

**1. Rispetto dei principi in materia di qualità della normazione di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione), con particolare riferimento agli obiettivi di semplificazione normativa e amministrativa**

Sì

**2. Rispetto delle tecniche redazionali definite dall'allegato B al decreto del Presidente della Giunta regionale recante le direttive del processo normativo e relative regole redazionali, con particolare riferimento alla necessità delle definizioni normative e alla loro coerenza con quelle già esistenti nell'ordinamento**

Sì

**3. Individuazione di disposizioni derogatorie rispetto alla normativa vigente, aventi effetto retroattivo, di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica**

No

**4. Congruenza dei termini previsti per l'adozione degli eventuali successivi atti attuativi**

La presente proposta di legge prevede l'adozione di un regolamento di attuazione entro centottanta giorni dall'approvazione della medesima.

**5. Necessità di una disciplina transitoria per i rapporti giuridici o i procedimenti instauratisi per effetto della eventuale precedente disciplina**

No